



ALLEGATO A

Avviso regionale tirocini non curriculari rivolti a donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia

PREMESSE

- a) l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
- b) la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;
- c) l'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», il quale prevede l'adozione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere»;
- d) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015, con cui è stato adottato il suddetto Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
- e) l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014;

f) il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 Novembre 2016, con cui sono state ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse per la realizzazione delle quattro linee d'azione previste dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

g) la DGR 719 del 10/07/2017 con cui è stato deliberato di destinare alla linea d'azione b) "inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza" le risorse previste dal paragrafo 4 del suddetto "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere";

h) la legge regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche ed integrazioni" articoli dal 17 bis al 17 sexies in materia di tirocini non curriculari;

i) la legge regionale n. 59/2007 "Norme contro la violenza di genere" e successive modifiche ed integrazioni";

l) il Regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli dall'86 bis all'86 undecies;

m) la DGR 423 del 16/04/2018 con cui sono stati approvati gli elementi essenziali di due avvisi pubblici per la realizzazione di interventi a favore di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia.

ARTICOLO 1 - FINALITA'

La finalità dell'avviso è quella di favorire la maggiore partecipazione al mercato del lavoro e il rafforzamento dell'autonomia economica delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia attraverso l'attivazione di un tirocinio che contribuisca ad agevolarne l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

Le azioni del presente avviso si inseriscono nel percorso, così come previsto nella DGR n.423/2018, attivato dal Centro per l'Impiego attraverso la stesura del progetto per l'occupabilità, volto a superare la condizione di vulnerabilità delle donne e a migliorarne l'occupabilità.

ARTICOLO 2 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Il presente avviso promuove l'attivazione da parte dei Centri per l'impiego di tirocini non curriculari, finalizzati all'inserimento e al reinserimento al lavoro ai sensi della L.R. 32/2002, rivolti a donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di

autonomia in possesso dei requisiti specificati all'art.3, da svolgersi nel territorio della Regione Toscana.

Il tirocinio deve essere di durata minima di due mesi, ai sensi della L.R. 32/2002 e deve prevedere un rimborso spese da parte del soggetto ospitante di almeno € 600,00 mensili lordi a favore della tirocinante.

Il presente avviso finanzia il contributo destinato alla copertura totale o parziale del rimborso spese erogato alla tirocinante, per un importo pari ad € 600,00 mensili lordi e per una durata massima di sei mesi. In caso di proroga del tirocinio la domanda di contributo puo' essere richiesta fino al periodo massimo cumulato di sei mesi.

Qualora la tirocinante percepisca l'indennità di disoccupazione il rimborso spese non è dovuto, fatto salvo il caso in cui l'importo dell'indennità di disoccupazione risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel cui caso alla tirocinante viene corrisposta un'integrazione. Il soggetto ospitante pertanto può richiedere il contributo previsto dal presente avviso per l'importo dell'integrazione corrisposta alla tirocinante e comunque per un importo non superiore ad € 600,00 mensili.

Gli interventi finanziati con il presente bando non possono essere oggetto di altri finanziamenti a valere su altri avvisi regionali/nazionali.

Non possono essere ammessi a finanziamento tirocini iniziati prima della pubblicazione del presente avviso sul BURT.

I tirocini non curricolari previsti dal presente avviso devono essere attivati dopo la stipula del Progetto per l'Occupabilità presso il Centro per l'Impiego da parte della destinataria.

ARTICOLO 3 - DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI

Destinatario degli interventi previsti dal presente avviso sono:

donne maggiorenni, residenti e/o domiciliate in Toscana, in stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015, “inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio istituite ai sensi dell'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119” e che abbiamo stipulato un progetto per l'occupabilità presso il Centro per l'impiego ai sensi della DGR n. 423/2018.

ARTICOLO 4 - BENEFICIARI

I beneficiari del contributo sono i soggetti ospitanti privati.

Sono esclusi i soggetti pubblici indicati all'articolo 1 comma 2 del D.lgs 165/2001.

I soggetti ospitanti privati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere una sede legale o operativa nel territorio della Regione Toscana dove si svolge il tirocinio
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
 - non aver effettuato licenziamento per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative
 - non avere procedure di CIG ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio
 - non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine e/o il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità, ferie
 - avere almeno un dipendente a tempo indeterminato che possa svolgere funzione di tutor aziendale ai sensi dell'articolo 86 septies del regolamento 47/r.
- Non può essere attivato il tirocinio nel seguente caso:
- i datori di lavoro hanno già raggiunto il numero massimo di tirocini attivabili ai sensi del regolamento 47/r.

ARTICOLO 5 - INCROCIO DOMANDA-OFFERTA

I datori di lavoro che intendono inserire in tirocinio le destinatarie indicate all'art. 3, nel caso in cui non abbiano provveduto all'individuazione della tirocinante, possono rivolgersi al Centro per l'impiego per effettuare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Il Centro per l'Impiego potrà raccordarsi in quest'attività con i Servizi Sociali del Comune o con i Centri antiviolenza o con le Case Rifugio esistenti sul territorio regionale istituite ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Le persone in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, interessate ad effettuare un'esperienza di tirocinio, possono presentare la propria candidatura al Centro per l'Impiego che provvederà a preselezionare le candidature sulla base dei requisiti indicati dal datore di lavoro.

ARTICOLO 6 - RISORSE DISPONIBILI

Ai fini dell'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di € 551.500,00 a valere sulle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” previste dal paragrafo 4 del “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” di cui all'art. 5 del D.L. 93 del 2013.

ARTICOLO 7 - VALIDITA' DELL'AVVISO

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul BURT secondo le modalità specificate all'art. 8 e fino alla scadenza del 30/04/2019.

Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse stanziare a copertura del presente avviso. Nel momento in cui le richieste di finanziamento risultino superiori alle risorse disponibili, il Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia provvederà con proprio atto alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere consegnate con le seguenti modalità:

- a mano al Centro per l'impiego competente per il territorio in cui si trova la sede di svolgimento del tirocinio, che provvederà a protocollare la domanda;
- tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di ARTI Settore Servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia: arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it

Per la presentazione della domanda occorre allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di contributo (allegato 1) in marca da bollo da € 16 (in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è necessario indicare nella domanda la motivazione)
- 2) convenzione di tirocinio sottoscritta dal Centro per l'Impiego (soggetto promotore) e dal soggetto ospitante (allegato 3)
- 3) progetto formativo sottoscritto dalla tirocinante, dal soggetto ospitante e dal Centro per l'Impiego a garanzia della regolarità e qualità dell'esperienza formativa e nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione (allegato 4)
- 4) copia del documento d'identità in corso di validità del datore di lavoro
- 5) copia del documento d'identità della tirocinante

La domanda di contributo deve essere presentata tra il 1° ed il 30° giorno successivo alla data di invio della CO di instaurazione del rapporto di tirocinio.

L'avvio dell'attività di tirocinio deve avvenire dopo l'invio della CO di instaurazione del rapporto di tirocinio.

ARTICOLO 9 - DOMANDA DI PROROGA

In caso di proroga del tirocinio, il soggetto ospitante, che intenda chiedere il contributo per un ulteriore periodo, deve presentare istanza, mediante l'allegato 2 al presente avviso, presentandola ad ARTI per il tramite del Centro per l'Impiego competente per il territorio in cui si trova la sede di svolgimento del tirocinio entro il termine del primo periodo di tirocinio.

L'istanza inoltre può essere presentata con le seguenti modalità:

- tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di ARTI Settore Servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia: arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it

Nella domanda di proroga dovrà essere specificata la motivazione e la durata della proroga, che sommata al precedente periodo di tirocinio non dovrà superare i limiti massimi di durata di cui all'art. 17ter commi 7 e 8 della legge 32/2002.

Alla domanda dovrà essere allegato un nuovo progetto formativo sottoscritto dalla tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore a garanzia della regolarità e qualità dell'esperienza formativa e nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione.

Non sono ammesse a finanziamento proroghe per tirocini iniziati prima della data di inizio validità del presente avviso.

La domanda di proroga del contributo dovrà essere presentata dopo aver inviato la Comunicazione Obbligatoria (CO) di proroga del tirocinio. Non sarà consentita la presentazione della domanda di proroga del contributo per CO inviate oltre il 5° giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella precedente CO di instaurazione del rapporto di tirocinio. Le domande di proroga del contributo che non rispettino i termini e le modalità di presentazione di cui al presente paragrafo non saranno ammesse a finanziamento.

ARTICOLO 10 - AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Le domande presentate saranno ritenute ammissibili se rispettano le seguenti condizioni:

- 1) presentate dai soggetti indicati all'art. 4
- 2) riconducibili agli interventi indicati all'art. 2
- 3) consegnate entro la scadenza indicata all'art. 7
- 4) presentate con le modalità indicate agli art. 8 e 9 e complete dei documenti indicati agli art. 8 e 9.

L'istruttoria di ammissibilità verrà svolta con le modalità indicate all'art. 11.

ARTICOLO 11 - MODALITA' DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate verranno inserite in ordine cronologico nell'elenco del mese in cui sono pervenute.

Si procederà all'accertamento dell'ammissibilità a finanziamento delle domande in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande verrà effettuata da ARTI Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia.

L'elenco delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammesse verranno approvati con decreto dirigenziale della Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia entro la fine del mese successivo al mese in cui le domande sono pervenute.

Il decreto dirigenziale di approvazione verrà pubblicato sulla Banca Dati di ARTI e sul BURT.

Nel decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse verranno indicati in allegato i dati del soggetto ospitante, l'importo ammesso a finanziamento e la durata del tirocinio, ma non verrà pubblicato l'allegato con l'elenco dei nominativi delle tirocinanti.

Si provvederà poi a comunicare a ciascun soggetto ospitante tramite PEC il nominativo della tirocinante.

ARTICOLO 12 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Soggetto promotore del tirocinio è il Centro per l'impiego competente per il territorio in cui si trova la sede di svolgimento del tirocinio.

I tirocini sono attivati mediante una convenzione (allegato 3 al presente avviso) tra Centro per l'impiego, quale soggetto promotore, ed il datore di lavoro privato ospitante; alla convenzione è allegato il progetto formativo (allegato 4 al presente avviso), che stabilisce gli obiettivi, le fasi formative, le competenze da acquisire, le modalità di svolgimento del tirocinio, durata e tempi di accesso ai locali del soggetto ospitante.

I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio conforme alla normativa vigente.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi per l'intero periodo di tirocinio. Le spese assicurative sono a carico del datore di lavoro.

Gli obblighi dei soggetti coinvolti sono specificati nel Regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare agli articoli 86 bis, 86 ter, 86 quater.

ARTICOLO 13 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La richiesta di erogazione del contributo a copertura parziale o totale del rimborso spese forfettario (Allegato 6, "Domanda di erogazione del contributo"), deve essere presentata dal Soggetto Ospitante ad ARTI con una delle seguenti modalità:

- tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: ARTI Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia, via delle Carre 55, 54100 Massa (MS);
- tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di ARTI Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia: arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it

Tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di tirocinio o in caso di proroga entro 30 giorni dal termine della prima proroga ammessa a finanziamento.

Non potranno essere presentate richieste di rimborso oltre la data del 31 dicembre 2019. Tali termini sono perentori ed il loro mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione di contributo da parte di ARTI.

Non sono ammesse richieste di contributo intermedie.

La domanda con cui è richiesta l'erogazione del contributo (allegato 6) è corredata dalla seguente documentazione:

1. Relazione finale sul tirocinio sottoscritta dal tutor del soggetto ospitante attestante la regolarità dell'attività svolta e l'acquisizione da parte della tirocinante delle competenze previste dal progetto formativo;

2. Registro delle presenze (Allegato 5), di cui al punto 3 lettera C dell'art. 86 septies del regolamento, su cui dovranno essere annotate giornalmente le presenze della tirocinante, l'orario di ingresso e di uscita della tirocinante e l'attività formativa svolta in relazione a quanto previsto dal progetto formativo al fine dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70%;

3. Copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità;

4. Giustificativi dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese forfettario erogato a favore della tirocinante mediante:

- bonifico bancario/postale, allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento, corredata dalla dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dalla tirocinante;

o nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente, tramite:

- assegno circolare, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dalla tirocinante attestante il ricevimento dell'assegno e copia conforme all'originale dell'assegno - figlia;

- assegno bancario non trasferibile, allegando copia conforme all'originale dell'assegno – figlia e dell'estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno stesso.

Nel caso in cui il rimborso forfettario sia assoggettato a ritenuta d'acconto, la documentazione comprenderà anche il mod. F24 quietanzato con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta.

Il pagamento del rimborso spese forfettario alla tirocinante dovrà essere effettuato su base mensile entro la fine del mese successivo a quello del mese di riferimento. Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con altre modalità di pagamento, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al mese o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.

L'erogazione del contributo regionale può avvenire a condizione che:

a) dal registro delle presenze risulti che la tirocinante abbia effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo; nel caso in cui sia stata autorizzata la proroga, il 70% delle presenze dovrà essere calcolato sui periodi cumulati di tirocinio;

b) il tirocinio sia stato svolto almeno per la durata minima prevista dall'art.17 ter, comma 7 della legge 32/2002 (due mesi).

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la stessa dovrà essere comunicata al Centro per l'Impiego entro 5 giorni dal suo verificarsi, con le modalità previste dalla vigente normativa sulle comunicazioni obbligatorie.

Il contributo regionale di cui al presente avviso sarà erogato anche in caso di cessazione del tirocinio senza raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70% se, entro 20 giorni dall'interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante assume la tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di apprendistato, o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni a condizione che il tirocinio stesso sia stato svolto per almeno due mesi. In tal caso il soggetto ospitante invia la richiesta di erogazione del contributo, per il numero di mesi di svolgimento del tirocinio, con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo allegando il contratto di lavoro con cui la tirocinante è stata assunta.

ARTICOLO 14 - MONITORAGGIO

L'andamento del percorso verrà monitorato dalla tutor di tirocinio del CPI che dovrà raccordarsi periodicamente con la tutor del CPI e con la tutor del Centro antiviolenza indicate nel progetto per l'occupabilità ai sensi della DGR 423 del 16 aprile 2018.

Alle destinatarie potrà essere richiesto di partecipare previo preavviso a degli incontri finalizzati a monitorare l'andamento delle attività.

I centri per l'impiego garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini mediante le attività di controllo, verificando il rispetto della convenzione e dell'allegato progetto formativo.

Per le finalità di controllo il Soggetto Ospitante si impegna a fornire, su richiesta dell'amministrazione, la documentazione relativa al tirocinio archiviata presso di sé e a permettere l'accesso alla sede di svolgimento del tirocinio per l'effettuazione dell'eventuale attività di controllo in loco. L'attività di controllo in loco potrà essere effettuata anche senza preavviso al fine di accertare il regolare svolgimento del tirocinio per il quale è stato richiesto il contributo.

Sono altresì considerati nel computo dei controlli le verifiche operate dai Centri per l'Impiego ai sensi dell'articolo 86 undecies del regolamento 47/R.

In base all'art. dell'art. 17 ter, comma 12, della L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 in caso di mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo, accertato dall'organo di controllo, il soggetto ospitante potrà essere soggetto alle seguenti sanzioni:

- divieto di attivare tirocini per un periodo di un anno dall'accertamento;
- rimborso delle quote corrisposte da ARTI.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni sostitutive prodotte, sia in fase di presentazione della domanda di contributo sia successivamente in fase di presentazione della domanda di rimborso, sono sottoposte a controlli a campione e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte di ARTI. E' disposta la decadenza dal beneficio del contributo, con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso e degli atti di approvazione del contributo è il Settore Servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. Responsabile del procedimento è la dirigente del Settore Dott.ssa Marina Babboni.

ARTICOLO 17 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REG.(UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

Titolare del trattamento è ARTI Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (dati di contatto: via Vittorio Emanuele II n. 62-64 - 50134 Firenze; arti@postacert.toscana.it).

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:

urp_dpo@regione.toscana.it.

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)

ARTICOLO 18 - INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo:

www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/donne-e-lavoro e sul sito di ARTI al seguente indirizzo: <https://arti.toscana.it/web/arti/opportunita>

Informazioni sul presente avviso possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici: 0585/816698 – 669 – 684

nei seguenti giorni ed orari:

- martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Per richiedere assistenza sull'Avviso è necessario rivolgersi a Regione Toscana

utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: po.tirocini@regione.toscana.it

E' possibile inoltre chiedere informazioni sull'avviso ai Centri per l'impiego della Regione Toscana. Per sedi e orari: www.regione.toscana.it/centri-impiego

Allegati:

- domanda di contributo (Allegato 1)
- domanda di proroga (Allegato 2)
- schema convenzione (Allegato 3)
- schema di progetto formativo (Allegato 4)
- registro presenze (Allegato 5)
- domanda di erogazione del contributo (Allegato 6)